

preso atto che il Consiglio Superiore di Sanità si è espresso in data 25 settembre 2008 con documento protocollo n. 930-P-30/09/2008 nel quale si afferma che:

- 1) la condizione nota come MCS non appare al momento come entità nosologicamente individuabile, non essendo disponibili evidenze in questo senso nella letteratura scientifica;
  - 2) l'assenza di chiari riferimenti eziopatogenetici e di procedure di riconoscimento nosologico non rende oggi possibile la definizione e quindi la validazione di percorsi diagnostici e/o terapeutici da introdurre all'interno del Servizio Sanitario nazionale per la gestione clinica di questi soggetti;
  - 3) la condizione nota come "Sensibilità Chimica Multipla" detta anche "Intolleranza Idiomatica Ambientale ad Agenti Chimici" non può essere considerata "malattia rara" attese anche le stime di prevalenza dei sintomi oscillanti tra il 2% e il 10% della popolazione generale;
  - 4) siano necessari un monitoraggio della letteratura medica e la disponibilità di studi clinici riproducibili ben controllati per verificare la possibilità di considerare la SCM-IIAAC una entità nosologica a sé stante ed eventualmente definire appropriati protocolli di intervento;
  - 5) il Sistema Sanitario nazionale è in grado di fornire un'adeguata assistenza ai soggetti che mostrano sintomi di intolleranza all'esposizione a sostanze chimiche (a livelli ritenuti innocui sulla base delle attuali evidenze) attraverso il ricorso alle strutture di cure primarie e specialistiche esistenti, nell'ambito dei Livelli Essenziali di Assistenza garantiti a tutti i cittadini. Prevedendo la possibilità di assicurare anche un supporto psicologico, qualora il medico lo ritenga opportuno;
  - 6) in particolare, eventuali problemi collegati all'esposizione a sostanze chimiche possono essere efficacemente valutati e trattati da parte delle strutture specialistiche esistenti, unitamente ad eventuali problemi di carattere allergico o immunologico, con l'eventuale ricorso, se necessario, a terapie che impieghino farmaci autorizzati secondo le indicazioni approvate dall'AIFA e le eventuali linee guida applicabili (in materia di specifiche patologie);
- considerato che il Gruppo tecnico per le malattie rare, rece-

pito quanto espresso con il parere sopra riportato, ha ritenuto necessario:

- proporre l'eliminazione della Sensibilità Chimica Multipla dall'elenco di cui al DM 279/01;
  - mantenere attivo il centro di riferimento individuato all'interno dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna per garantire l'accoglienza, la diagnosi differenziale e la cura dei pazienti che presentano i sintomi fino ad oggi associati alla Sensibilità Chimica Multipla, ovvero manifestazioni di intolleranza alle sostanze chimiche non trattabili farmacologicamente;
  - modificare il nome del centro di riferimento per la Sensibilità Chimica Multipla in Centro di riferimento per le intolleranze alle sostanze chimiche;
  - mantenere contatti costanti con l'Istituto Superiore di Sanità per concordare - alla luce delle nuove conoscenze scientifiche sul tema - le migliori attività assistenziali per i pazienti;
- dato atto del parere allegato;
- acquisito il parere favorevole della Commissione assembleare Politiche per la Salute e Politiche sociali nella seduta del giorno 9 settembre 2009;

su proposta dell'Assessore Politiche per la Salute

a voti unanimi e palesi, delibera:

1) di eliminare - per le motivazioni espresse in premessa che si intendono qui integralmente richiamate - la Sensibilità Chimica Multipla dall'elenco delle patologie rare di cui al DM 279/01;

2) di mantenere attivo il Centro di riferimento individuato all'interno dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna per garantire l'accoglienza, la diagnosi differenziale e la cura dei pazienti che presentano i sintomi fino ad oggi associati alla Sensibilità Chimica Multipla, ovvero manifestazioni di intolleranza alle sostanze chimiche non trattabili farmacologicamente;

3) di modificare il nome del centro di riferimento per la Sensibilità Chimica Multipla in Centro di riferimento per le intolleranze alle sostanze chimiche;

4) di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione.

## REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 14 settembre 2009, n. 1300

**L.R. n. 14/1999, art. 16: modifiche all'elenco dei Comuni ad economia prevalentemente turistica e delle città d'arte**

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

(omissis)

delibera:

- di modificare l'elenco dei Comuni ad economia prevalentemente turistica e delle città d'arte allegato alla D.G.R. n. 154 del 2001, estendendo l'inserimento del Comune di Fornovo di Taro a tutto l'anno;

- di pubblicare, per estratto, il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.

## REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 21 settembre 2009, n. 1390

**Modifica agli allegati tecnici della deliberazione dell'Assemblea legislativa n. 156/2008 recante "Approvazione atto di indirizzo e coordinamento sui requisiti di rendimento energetico e sulle procedure di certificazione energetica degli edifici"**

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Vista la deliberazione dell'Assemblea legislativa 4 marzo 2008, n. 156, con la quale è stato approvato l'"Atto di indirizzo e coordinamento sui requisiti di rendimento energetico e sulle procedure di certificazione energetica degli edifici";

visto il DLgs n. 115 del 30/5/2008 "Attuazione della direttiva

va 2006/32/CE relativa all'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici e abrogazione della direttiva 93/76/CEE" ed in particolare l'art. 18, comma 6 e l'Allegato 3 punto 1, in cui sono specificate le metodologie di calcolo della prestazione energetica ai fini della certificazione energetica degli edifici, nelle more dell'emanazione dei provvedimenti di cui alle lettere a) e b), comma 1, art. 4 del DLgs 192/05 e s.m.i.;

visto altresì il decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 2009, n. 59, recante "Regolamento di attuazione dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e b), del DLgs 19 agosto 2005, n. 192, concernente attuazione della direttiva 2002/91/CE sul rendimento energetico in edilizia", ed in particolare l'art. 3 che specifica le metodologie di calcolo della prestazione energetica degli edifici e degli impianti ai fini della certificazione energetica degli edifici;

preso atto:

- che la Commissione Europea, Direzione generale per le

Imprese e l'Industria ha aperto ai sensi dell'art. 226 del Trattato la procedura di infrazione n. 2008/4661 per la mancata notifica della delibera dell'Assemblea legislativa 4 marzo 2008, n. 156, che contenendo presumibilmente regole tecniche avrebbe dovuto essere notificata alla Commissione ai sensi della direttiva 1998/34/CE;

– che la procedura di infrazione è stata notificata allo Stato italiano e attraverso questi alla Regione Emilia-Romagna;

dato atto che a seguito dei confronti tra i rappresentanti della Regione Emilia-Romagna, dello Stato italiano e i rappresentanti della competente Direzione generale della Commissione Europea avvenuti nel corso del mese di giugno 2009, è emerso che la citata procedura di infrazione, può essere archiviata, concludendo così la fase di precontenzioso in corso, rimuovendo dalla delibera citata i riferimenti alle norme tecniche in essa contenuti con particolare riferimento alle metodologie di calcolo;

rilevato:

– che i riferimenti alle norme tecniche si trovano negli allegati alla delibera assembleare 156/08;

– che in base a quanto previsto al punto 3.3 delle disposizioni generali della delibera citata al punto precedente è assegnata alla Giunta la competenza a modificare, sentita la Commissione assembleare competente, gli allegati alla stessa in relazione allo sviluppo tecnico-scientifico ed in conformità all'evoluzione del quadro normativo regionale, nazionale e comunitario;

considerato che l'adozione delle modifiche richieste non influisce sulla efficacia della citata delibera assembleare 156/08, anche in conseguenza della continua evoluzione della normativa nazionale in materia;

valutato pertanto di modificare gli allegati alla deliberazione dell'Assemblea legislativa 4 marzo 2008, n. 156, al fine di chiudere il procedimento di infrazione in corso;

valutato inoltre di modificare la definizione della tariffa per l'accesso al sistema regionale di accreditamento così come regolata nella deliberazione della Giunta regionale 1050/08, fissandola in Euro 100,00 una tantum anche sulla base delle richieste pervenute dal Tavolo Tecnico sull'Accreditamento istituito ai sensi della deliberazione n. 1050 sopra richiamata;

sentita la competente Commissione assembleare "Territorio, Ambiente e Mobilità" che ha espresso parere favorevole nella seduta del 10 settembre 2009 (prot. n. 24948/2009);

richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 2416 del 29 dicembre 2008;

dato atto del parere allegato;

su proposta dell'Assessore alle Attività produttive, Sviluppo economico e Piano telematico;

a voti unanimi e palesi, delibera:

1) di approvare gli emendamenti di cui all'allegato parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

2) di definire la tariffa per l'accesso al Sistema regionale di Accreditamento in Euro 100,00 una tantum;

3) di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna;

4) di dare mandato al Servizio Politiche energetiche di ripubblicare il testo così emendato apportando le modifiche formali alla deliberazione assembleare funzionali alla coerenza del testo.

ALLEGATO

**Emendamenti alla parte seconda, allegati tecnici della deliberazione dell'Assemblea legislativa 156/08**

**Emendamenti all'Allegato 1 "Definizione e termini"**

Nella definizione «Chiusura» alla fine del periodo eliminare «(rif. UNI 8290-82)».

Nella definizione «dati climatici» alla fine del periodo eliminare «(rif. UNI 10349)».

Nella definizione «dispersioni per trasmissione attraverso ponti termici» dopo le parole «secondo le vigenti norme tecniche di settore» eliminare le parole «la norma EN ISO 14683».

Nella definizione «dispersioni per trasmissione attraverso ponti termici» alla fine del periodo eliminare le parole «secondo quanto indicato dall'UNI».

Nella definizione «temperatura dell'aria in un ambiente» dopo le parole «secondo le modalità prescritte» eliminare «dalla norma tecnica UNI 5364»

Nella definizione «trasmissione termica» dopo le parole «può essere fatto ricorso» sostituire «alle norme UNI ed EN ISO» con «alle vigenti norme tecniche di settore».

Nella definizione «trasmissione termica periodica» dopo le parole «in conformità alle» sostituire le parole «norme UNI EN ISO» con «vigenti norme tecniche di settore».

**Emendamenti all'Allegato 2 "Disposizioni in materia di requisiti minimi di prestazione energetica degli edifici e degli impianti"**

Il punto 7 è abrogato.

Al punto 9, lettera b, dopo le parole «tra energia elettrica ed energia primaria» sostituire « $0,36 \text{ Wh}_{\text{en.elett.}} / \text{Wh}_{\text{en. primaria}}$ » con «il valore di riferimento per la conversione tra kWh elettrici e MJ definito con provvedimento dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, al fine di tener conto dell'efficienza media di produzione del parco termoelettrico, e suoi successivi aggiornamenti».

Al punto 11, lettera d), dopo le parole «tra energia elettrica ed energia primaria» sostituire « $0,36 \text{ Wh}_{\text{en.elett.}} / \text{Wh}_{\text{en. primaria}}$ » con «il valore di riferimento per la conversione tra kWh elettrici e MJ definito con provvedimento dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, al fine di tener conto dell'efficienza media di produzione del parco termoelettrico, e suoi successivi aggiornamenti».

Al punto 25, alla fine del primo periodo, dopo le parole «conformi alle migliori regole tecniche» eliminare tutto fino alla fine del punto 25.

Eliminare il punto 26.

**Emendamenti all'Allegato 3 "Requisiti minimi di prestazione energetica"**

Al requisito 6.1.1. "Prestazione energetica degli edifici" al paragrafo A. "Indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale" al capoverso successivo alla Tabella A4 al punto a) eliminare le parole: «ovvero verso zone termiche e/o unità immobiliari dotati di impianto di climatizzazione diverso rispetto a quello dell'unità immobiliare oggetto della valutazione».

Al requisito 6.1.1. "Prestazione energetica degli edifici" al paragrafo A. "Indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale" eliminare l'ultimo capoverso.

Al requisito 6.1.1. "Prestazione energetica degli edifici" al paragrafo G. "Calcolo semplificato" alla lettera d) dopo le parole «tra energia elettrica ed energia primaria» sostituire « $0,36 \text{ Wh}_{\text{en.elett.}} / \text{Wh}_{\text{en. primaria}}$ » con «il valore di riferimento per la conversione tra kWh elettrici e MJ definito con provvedimento dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, al fine di tener conto dell'efficienza media di produzione del parco termoelettrico, e suoi successivi aggiornamenti».

Al requisito 6.2. "Rendimento globale medio stagionale dell'impianto termico" al punto A2), alla lettera b) dopo le parole «energia elettrica ed energia primaria» sostituire « $0,36 \text{ Wh}_{\text{en.elett.}} / \text{Wh}_{\text{en. primaria}}$ » con «il valore di riferimento per la conversione tra kWh elettrici e MJ definito con provvedimento dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, al fine di tener conto dell'efficienza media di produzione del parco termoelettrico, e suoi successivi aggiornamenti».

Al requisito 6.4. "Contenimento dei consumi energetici in regime estivo", al punto B. «Riduzione dell'apporto di calore per irraggiamento solare attraverso le superfici vetrate», al terzo capoverso, dopo «trasmissione dell'energia solare totale» sostituire le parole «calcolato come la somma del fattore di trasmissione solare diretta e del fattore di scambio termico secondario della vetrata verso l'interno, così come indicato nella normativa UNI EN 410» con «determinato sulla base delle vigenti norme tecniche di settore».

Al requisito 6.4. "Contenimento dei consumi energetici in regime estivo", al punto C.2) «Controllo del comportamento termico dell'involucro in regime estivo» al secondo capoverso, dopo le parole «coefficiente adimensionale» sostituire le parole «valutabili in base alle norme tecniche UNI EN ISO 13786» con le parole «determinati in base alle vigenti norme tecniche di settore».

#### **Emendamenti all'Allegato 4 "Relazione tecnica di cui all'art. 28 della Legge 9 gennaio 1991, n. 10"**

Al punto 3. Parametri climatici della località, al parametro Temperatura minima di progetto, dopo le parole «dell'aria esterna secondo» sostituire le parole «norma UNI 5364 e successivi aggiornamenti» con le parole «le vigenti norme tecniche di settore».

#### **Emendamenti all'Allegato 7 "Attestato di certificazione energetica"**

Al punto g. dopo le parole «espressi in forma grafica» eliminare le parole «anche sulla base di quanto previsto dalla norma CEN prEN 15217:2007».

#### **Emendamenti all'Allegato 8 "Metodologie per la determinazione della prestazione energetica degli edifici"**

Al paragrafo "Metodo di calcolo di progetto" dopo le parole «la metodologia di calcolo di progetto per» sostituire le parole «il calcolo» con le parole «la determinazione».

Al paragrafo "Metodo di calcolo di progetto" dopo le parole «si fa riferimento» inserire le parole «a metodi che garantiscono risultati conformi alle migliori regole tecniche» ed eliminare il testo fino alla fine del paragrafo.

Al paragrafo "Metodi di calcolo da rilievo sull'edificio", dopo le parole «di cui al punto 2, lett. a) e b) per» sostituire le parole «il calcolo» con le parole «la determinazione».

Al paragrafo "Metodi di calcolo da rilievo sull'edificio", dopo le parole «per la produzione dell'acqua calda sanitaria» sostituire «si fa riferimento alla specifica metodologia e alle relative semplificazioni comprese nelle norme UNI TS 11300, a partire dal rilievo delle caratteristiche dell'edificio esistente o altri metodi recepiti con provvedimenti del Ministero dello Sviluppo Economico» con «si può fare utile riferimento alle medesime procedure normalizzate di calcolo di cui al precedente punto "Metodo di calcolo di progetto", utilizzando le semplificazioni (abachi e tabelle) in esse previste, previa verifica della loro congruenza con le reali caratteristiche dell'edificio oggetto di valutazione energetica da realizzarsi mediante rilievo in situ, eventualmente con l'ausilio di adeguate strumentazioni.».

Al paragrafo "Metodi di calcolo da rilievo sull'edificio", secondo capoverso, dopo le parole «riferimento alla metodolo-

gia» sostituire le parole «predisposta da CNR ed ENEA, sulla base della normativa UNI e CEN» con «semplificata predisposta da CNR ed ENEA».

Al paragrafo "Metodi di calcolo da rilievo sull'edificio", terzo capoverso, dopo le parole «semplificata indicata nel seguito» eliminare le parole «oppure utilizzando i dati relativi ai consumi energetici reali, applicando la metodologia prevista dalla norma EN 15603 punto 7 "Measured energy rating" e dall'Allegato B "Energy monitoring" della stessa norma (firma energetica)».

Nella tabella "Schema di procedura semplificata per la determinazione dell'indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale EPI e per la produzione di acqua calda sanitaria EPac dell'edificio", eliminare gli ultimi due capoversi.

Al paragrafo Certificazione energetica delle singole unità immobiliari, alla lettera a), dopo le parole «della singola unità immobiliare in questione» sostituire le parole «secondo quanto previsto dalla norma UNI TS 11300 o altri metodi recepiti con provvedimenti del Ministero dello Sviluppo Economico» con le parole «applicando le procedure di calcolo di cui ai punti precedenti».

#### **Emendamenti all'Allegato 10 "Rapporto di controllo tecnico per impianto termico di potenza maggiore o uguale a 35 kW (in sostituzione dell'Allegato f del DLgs 192/05)"**

Nel modulo "Rapporto di controllo tecnico per impianto termico di potenza maggiore o uguale a 35 kW" nella sezione B "Documentazione tecnica a corredo" eliminare i seguenti riferimenti alle norme

- «ex UNI 10435 (imp. a gas)» relativamente al Rapporto di controllo;
- «ex UNI 8364» relativamente alla Certificazione.

Nel modulo "Rapporto di controllo tecnico per impianto termico di potenza maggiore o uguale a 35 kW" nella sezione D "Controllo del rendimento di combustione" eliminare «(rif. UNI 10389 e successive modifiche)».

#### **Emendamenti all'Allegato 11 "Rapporto di controllo tecnico per impianto termico di potenza inferiore a 35 kW (in sostituzione dell'Allegato g del DLgs 192/05)"**

Nel modulo "Rapporto di controllo tecnico per impianto termico di potenza inferiore a 35 kW" nella sezione H "Controllo del rendimento di combustione" eliminare «(rif. UNI 10389 e successive modifiche)».

#### **Emendamenti all'Allegato 12 "Valore minimo del rendimento di combustione dei generatori di calore rilevato nel corso dei controlli"**

Nel primo capoverso, dopo le parole «in conformità alle» sostituire le parole «norme tecniche di settore UNI» con le parole «vigenti norme tecniche di settore».

#### **Emendamenti all'Allegato 13 "Norme tecniche di riferimento"**

Sostituire l'intero allegato con le parole «I calcoli e le verifiche necessari al rispetto del presente atto sono eseguiti utilizzando metodi che garantiscono risultati conformi alle migliori regole tecniche per il settore.».

## **DELIBERAZIONI DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA DELL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA**

### **REGIONE EMILIA-ROMAGNA**

DELIBERAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA DELL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA 23 luglio 2009, n. 182

#### **Conferimento di incarico professionale – ex art. 12,**

**co. 4 della L.R. 43/01 – in forma di collaborazione coordinata e continuativa presso la Segreteria particolare del Consigliere Segretario – Enrico Aimi**

#### **L'UFFICIO DI PRESIDENZA**

(omissis)

delibera:

tenuto conto di quanto riportato in parte narrativa, a cui interamente si fa rimando;

- a) di conferire, ai sensi dell'art. 12 – comma 4 – della L.R.